COMMISSIONE III

DIRITTO - PROCEDURA E ORDINAMENTO GIUDIZIARIO AFFARI DI GIUSTIZIA

VIII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 9 GIUGNO 1954

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **TOSATO**

INDICE

PAG.

Proposta di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

Senatore ROMANO ANTONIO: Nomina ad aiutanti ufficiali giudiziari degli uscieri di conciliazione che hanno esercitato, per un tempo determinato, le funzioni di ufficiale giudiziario. (*Approvata dalla II Commissione permanente del Senato*). (491) 85

PRESIDENTE 85, 90, 92, 93
BUCCIARELLI DUCCI, *Relatore* . . 86, 88, 92
ROCCHETTI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* . 86, 89, 90, 91, 92, 93
AMATUCCI 87, 88, 91
CAPALOZZA. 88, 91, 93
BERLINGUER 88
FODERARO 89
CONCETTI 90, 93
LOPARDI 90, 92, 93
MADIA 91, 92
DEGLI OCCHI 91

Disegno di legge (*Seguito della discussione*):

Modificazioni alla tariffa degli onorari e dei diritti spettanti ai notai, ai Consigli notarili e agli Archivi notarili. (595) 94

PRESIDENTE 94, 95, 96
FODERARO 94, 95, 96
MUSOLINO 94

PAG.

ROCCHETTI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 94
BREGANZE, *Relatore*. 95, 96
LOPARDI 96

Votazione segreta:

PRESIDENTE 96

La seduta comincia alle 11.

BERLINGUER, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa del senatore Romano Antonio: Nomina ad aiutanti ufficiali giudiziari degli uscieri di conciliazione che hanno esercitato, per un tempo determinato, le funzioni di ufficiale giudiziario. (Approvata dalla II Commissione permanente del Senato). (491).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa del senatore Romano Antonio. « Nomina ad aiutanti ufficiali giudiziari degli uscieri di conciliazione che hanno esercitato, per un tempo determinato, le funzioni di ufficiale giudiziario ».

Ricordo che la discussione di questa proposta di legge fu iniziata in una precedente seduta. Il relatore svolse allora la sua relazione dichiarandosi favorevole all'approvazione del testo pervenutoci dal Senato. L'onorevole Amatucci presentò un emendamento per estendere il beneficio previsto dalla proposta di legge anche ad altre categorie, e l'onorevole Capalozza presentò un altro emendamento ancora più estensivo. Dopo parecchi interventi, si giudicò opportuno rinviare la discussione per dare la possibilità ai Commissari di studiare una formulazione che potesse comprendere tutti i casi degni di attenzione in questa materia.

Dò per primo la parola al relatore.

BUCCIARELLI DUCCI, *Relatore*. Io dovrei riallacciarmi alla relazione già fatta che concludeva proponendo alla Commissione di approvare il testo della proposta di legge così come pervenutoci dal Senato.

ROCCHETTI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Onorevoli colleghi, nella precedente discussione affiorarono, a mio avviso, molti punti di vista che sono, ad un vaglio più approfondito, incompatibili con il retto inquadramento di questa proposta di legge nell'ambito delle disposizioni anteriori. Affiorò la volontà di fare del bene e quella di sistemare la materia, prescindendo però, nel modo più assoluto, dall'attuale sistema legislativo. Ora, io credo che non possiamo prescindere dal sistema vigente, ma che dobbiamo soltanto riparare quelle omissioni che eventualmente ci siano state. Mi permetterò perciò di ricordarvi i precisi termini della questione.

Gli articoli 85 e seguenti del testo unico 28 dicembre 1924, n. 227, prescrivevano che gli ufficiali giudiziari potessero farsi coadiuvare da commessi da nominarsi dai presidente dei tribunali o delle corti: essi erano loro dipendenti con rapporto privato di impiego.

La legge 3 giugno 1949, n. 331, pur senza innovare sulla natura del rapporto fiduciario e privato, introduceva per la nomina dei commessi i requisiti del titolo di studio, che doveva essere la licenza media inferiore, e dell'età, fissata nel massimo di 40 anni. In via transitoria si stabiliva: 1°) che i commessi autorizzati in servizio alla data di entrata in vigore della legge, restavano in carica anche se non in possesso dei requisiti del titolo di studio e dell'età, 2°) che potevano conseguire la nomina a commessi, anche se non in possesso dei due requisiti, gli uscieri di conciliazione che, essendo stati commessi autorizzati in passato, esercitavano, alla data di entrata in vigore della legge, la funzione di ufficiale giudiziario, occupando un posto vacante di ufficiale giudiziario, ai sensi dell'articolo 91 del testo unico del 1924.

La posizione di questi ultimi era giustamente tenuta in conto, perché essi erano stati già commessi autorizzati e in tanto non lo erano al momento dell'entrata in vigore della legge, in quanto erano stati incaricati di supplire un ufficiale giudiziario in una sede vacante, per cui, mancando il titolare, all'atto, pur esercitando funzione più importante, non erano commessi.

Intervenuto successivamente il nuovo testo unico sull'ordinamento degli ufficiali giudiziari del 1951, n. 1128, e creati gli aiutanti ufficiali giudiziari al posto dei commessi, con l'articolo 61 di questo testo unico si prescrisse che i commessi autorizzati in servizio alla data di pubblicazione della legge, venivano confermati aiutanti ufficiali giudiziari, con dispensa dai requisiti di titolo di studio e di età, nonché dal concorso.

Venivano così nominati aiutanti tutti i commessi in servizio al momento, e cioè: 1°) i vecchi commessi in servizio alla data di entrata in vigore della legge n. 331 del 1949, che venivano confermati anche se non in possesso dei requisiti; 2°) gli uscieri di conciliazione, già commessi, non tali all'entrata in vigore della legge n. 331 del 1949, ma poi ritornati tali alla data di pubblicazione del testo unico del 1951, n. 1128, anche se non in possesso dei requisiti, 3°) i commessi nominati in base alle nuove disposizioni, in possesso dei requisiti, e nominati tra l'entrata in vigore della legge del 1949 e la pubblicazione di quella del 1951.

Si verificò così un'ipotesi, di certo ingiustamente dannosa per coloro che, essendo stati commessi autorizzati prima della legge del 1949, erano, alla data della sua entrata in vigore, facenti funzione di ufficiale giudiziario in sede vacante, e, a causa della permanente vacanza della sede fino all'entrata in vigore della legge del 1951, non furono rinominati commessi autorizzati.

A costoro vuole venire incontro la proposta di legge Romano, la quale può essere accolta a condizione che sia mantenuta nei rigorosi limiti originari, costituendo essa solo una dispensa dal requisito di essere stati commessi autorizzati alla data di pubblicazione della legge del 1951. Coloro ai quali si riferisce la proposta di legge, quindi devono, come gli altri, con dispensa, ripeto, da questo unico requisito, essere stati commessi autorizzati ed essere in servizio come uffi-

ciali giudiziari nel periodo tra l'entrata in vigore della legge del 1949 e la pubblicazione della legge del 1951. Poiché i già commessi di cui sopra sono soltanto ventiquattro, e vi sono nel ruolo vacanze maggiori, circa trenta, nulla vieta di immetterli nel ruolo.

Si è presentato a questo punto un caso nuovo: quello degli uscieri di conciliazione in funzione fra le due date, ma che non erano mai stati commessi. Per costoro, che pure hanno esercitato la stessa funzione, la mancanza del requisito di essere stati una volta commessi autorizzati, osta alla immissione nel ruolo degli aiutanti, perché in esso, si ricordi, furono immessi i soli commessi autorizzati in servizio alla data di pubblicazione della legge del 1951, e gli uscieri di conciliazione facenti funzione di ufficiale giudiziario, ma che erano stati in passato commessi autorizzati. Le leggi anteriori avevano regolato la immissione dei commessi e solo a tale categoria, non ad altre, vuole riferirsi la proposta di legge di ampliamento, che ci è pervenuta dal Senato.

D'altra parte, gli uscieri di conciliazione facenti funzione di ufficiale giudiziario tra le due date 1949 e 1951, ma che non sono stati mai commessi autorizzati, sono circa un centinaio, mentre i posti liberi in ruolo di aiutante ufficiale giudiziario sono una trentina, già quasi completamente assorbiti dalle ventiquattro unità di cui si è detto; né si può non rilevare che la speciale condizione degli uscieri di conciliazione in possesso del requisito della continuità di funzioni di ufficiale giudiziario per il periodo sopra specificato, sia meritevole di particolare considerazione. Infatti costoro non beneficiarono dell'inquadramento nel ruolo degli aiutanti, perché alla data di pubblicazione dell'ordinamento non avevano, pur esercitando funzioni di ufficiale giudiziario, la qualifica di commesso; pur essendo le funzioni da loro esercitate più importanti e comportando un incarico di responsabilità e di prestigio maggiore di quello del commesso che, come è noto, lavora alle dipendenze di un ufficiale giudiziario.

Non vi è dubbio che tali uscieri hanno acquisito, durante tanti anni di funzioni, una vasta esperienza che l'Amministrazione ha interesse di valorizzare e di utilizzare per il buon andamento dei servizi. Però la maggior parte di costoro non avrebbero il prescritto titolo di studio per partecipare al concorso per aiutanti, e avrebbero superato il limite di 30 anni di età fissato dall'ordinamento.

Si potrebbero evitare tali ostacoli con una disposizione di carattere transitorio, da aggiungere al provvedimento in esame, del seguente tenore:

« Possono essere ammessi al primo concorso che sarà bandito per la nomina ad aiutante ufficiale giudiziario, gli uscieri di conciliazione in età non superiore agli anni 50 alla data indicata nel bando, che abbiano esercitato continuativamente le funzioni di ufficiale giudiziario durante il periodo di cui all'articolo precedente, anche se sprovvisti del prescritto titolo di studio ».

In tal modo si darebbe la possibilità ai più meritevoli di essere nominati aiutanti ufficiali giudiziari, e nel contempo si verrebbe incontro, nei limiti consentiti, alle aspettative della categoria.

Perciò il Governo non può accogliere né l'emendamento Amatucci, né l'emendamento Capalozza, sostanzialmente identici per quanto formalmente diversi. Qualora dalla discussione della Commissione dovesse emergere una estensione della proposta Romano, come propongono questi due emendamenti, il Governo dovrebbe chiedere la sospensione della discussione e il rinvio alla Commissione finanze e tesoro, perché non vi sono né i posti disponibili in ruolo, né la copertura necessaria per un ampliamento del ruolo stesso.

AMATUCCI. Al termine della passata seduta, in cui intervenne, associandosi al mio emendamento, l'onorevole Berlinguer, fui uno di coloro che chiesero il rinvio della discussione allo scopo di approfondire la materia. In verità, dopo aver riesaminato la questione, che nelle linee generali è stata esposta con chiarezza dall'onorevole Sottosegretario, io ho molte perplessità nell'insistere sul mio emendamento.

Mi pare che con questa proposta di legge, non facciamo che perpetuare quell'abuso, che abbiamo spesso lamentato, di abrogare o far rivivere una disposizione di legge che poco tempo prima avevamo ripristinato o abrogato.

Come ha fatto rilevare il Sottosegretario, le legge del 1924 stabiliva che, nel caso di vacanza di un ufficiale giudiziario, il Presidente della Corte di appello, qualora non potesse delegare per l'esercizio delle funzioni un ufficiale giudiziario di un ufficio viciniore, poteva scegliere tra coloro che erano stati dichiarati abilitati in virtù della legge del 1912, n. 1087.

Ora succedeva che l'ufficiale giudiziario si nominava il coadiutore, il quale veniva denominato commesso giudiziario. Quando discutemmo la legge del 1951, ci proponemmo di definire meglio la posizione di questi com-

messi giudiziari, i quali avevano una posizione ibrida, in quanto il loro rapporto di impiego era in parte di natura privatistica, perché venivano scelti e remunerati dagli ufficiali giudiziari, in parte di natura pubblicistica, perché si inseriva nell'attività dell'Amministrazione della giustizia. Venne allora stabilito un ruolo chiuso di questi aiutanti ufficiali giudiziari, ruolo che doveva comprendere esattamente 1.050 unità.

Ci troviamo quindi di fronte a un numero bloccato. Allora ci chiedemmo: devono essere permanenti questi 1.050 posti e si devono fare i concorsi per coprirli, oppure questi posti rimangono fino ad esaurimento, cosicché la figura dell'aiutante ufficiale giudiziario dovrà, col tempo, scomparire?

La relazione dell'onorevole Cassiani indica chiaramente che preferimmo la seconda ipotesi, per modo che la figura dell'aiutante ufficiale giudiziario, in sostituzione della precedente denominazione di commesso, è destinata a scomparire.

Allora ci dovremmo preoccupare di quei commessi che esercitavano le funzioni di ufficiale giudiziario in base alla legge del 1949. La legge del 1951 stabiliva infatti la liquidazione e un certo trattamento economico per costoro che, non potendo essere nominati aiutanti ufficiali giudiziari, dovevano andare a casa. Invece coloro che venivano messi nel ruolo degli aiutanti ufficiali giudiziari, avevano dei vantaggi con il beneficio di riscatto alla Cassa di previdenza.

Ora, se per l'articolo 167 della legge del 1951 — e qui è la mia maggiore perplessità — sono abrogate le disposizioni contenute nella prima parte del testo organico 28 dicembre 1924, n. 2271, cioè quello sull'ordinamento degli ufficiali giudiziari — ed è compreso in questa prima parte l'articolo 91 —; e se sono abrogate anche le norme contenute nella legge 3 giugno 1949, n. 331, noi con l'accoglimento della proposta di legge in esame non faremmo che dare riviviscenza a queste disposizioni che erano state abrogate.

BUCCIARELLI DUCCI, *Relatore*. Quindi l'onorevole Amatucci sarebbe contrario alla intera proposta di legge Romano.

AMATUCCI. È chiaro.

Il mio emendamento mirava a sistemare coloro che erano stati già commessi di ufficiale giudiziario, nonché quelli che, non avendo avuto la nomina a commessi, avevano, a sensi dell'articolo 91, esercitato le funzioni di ufficiale giudiziario. Ma è inesatto quanto leggo nella relazione al Senato, e che, cioè, la legge 18 ottobre 1951 confermava solo gli ex commessi, perché la detta legge, invece, confermava solo quelli che alla sua entrata in vigore si trovavano in funzione, esonerandoli dai requisiti del titolo di studio e dell'età. Per modo che l'impostazione è completamente diversa. La legge del 1951 vuole sanare una situazione di fatto del momento.

Quanto all'articolo aggiuntivo proposto dal Sottosegretario di Stato, mi pare che venga completamente a snaturare gli intendimenti della legge del 1951.

Per le ragioni che ho prospettato, non insisto nel mio emendamento, e per quanto riguarda la proposta del Sottosegretario, dichiaro che, se si dovesse passare al voto, mi asterrò dalla votazione.

CAPALOZZA. Insisto sul mio emendamento, e subordinatamente su quello dell'onorevole Amatucci che faccio mio, se egli lo ritira.

BERLINGUER. Mi pare che, in questo intervallo di tempo, sia risultata confermata l'opinione generale espressa nella precedente seduta, che ragioni sostanziali di giustizia sono in tutto favore della categoria a cui si riferiva l'emendamento dell'onorevole Amatucci, al quale io mi ero associato. Anche l'onorevole Sottosegretario ha riconosciuto sostanzialmente queste esigenze di giustizia.

Si è parlato della difficoltà di inquadrare l'emendamento Amatucci nel sistema generale delle leggi precedenti. Mi permetto di dissentire su questo punto. La stessa legge del 1951 costituisce una modifica del sistema precedente, il quale aveva già aperto largamente la strada a tutte le possibili eccezioni, anche a quelle sui requisiti del titolo di studio e della qualifica, nel momento in cui la legge veniva approvata, di commesso autorizzato. Anche coloro che erano stati nel passato commessi autorizzati, ma non lo erano più, venivano compresi nelle nuove disposizioni di quella legge. D'altra parte mi pare che, come legislatori, possiamo introdurre, quando lo riteniamo doveroso, nuove deroghe o nuove modifiche, e anche ripristinare una norma che con legge precedente era stata abrogata.

Aggiungo un'altra considerazione. Qui abbiamo una garanzia particolare, perché non si tratta di una immissione *ope legis*, ma di una immissione subordinata al parere del Presidente della Corte di appello e al criterio discrezionale del Ministro. La valutazione personale verrà fatta quindi rigorosamente.

Dal punto di vista della giustizia sostanziale, mi permetto di sottolineare ancora una volta una considerazione che è stata fatta nella seduta precedente dal relatore e oggi dal rap-

presentante del Governo: che cioè la maggior parte di questo centinaio di uscieri di conciliazione, che proponiamo di comprendere nel beneficio previsto dalla proposta di legge del collega Romano, si trova spesso in condizioni degne di maggior apprezzamento degli altri che in questa proposta di legge sono già compresi.

Mi rendo conto, d'altra parte, della difficoltà prospettata dal rappresentante del Governo. Qualora la Commissione intendesse introdurre l'emendamento Amatucci, il Governo dichiara che sarebbe costretto a chiedere il parere della Commissione finanze e tesoro, il che significherebbe involontariamente un insabbiamento del provvedimento chissà per quanto tempo.

Perciò, pur esprimendo la mia opinione favorevole all'emendamento Amatucci, non ho difficoltà, di fronte alle considerazioni esposte dal rappresentante del Governo, a ripiegare sull'articolo aggiuntivo proposto dal Governo stesso, che aprirà almeno in un prossimo futuro a questi uscieri di conciliazione la strada per entrare nel ruolo che per ora è chiuso.

FODERARO. Dopo l'intervento del collega Amatucci, potrei rinunciare a parlare, perché volevo esprimere parere contrario al suo emendamento.

Ricordando i lavori preparatori del testo unico del 1951, di cui fui relatore, mi pare che questa proposta di legge ci debba lasciare, per diversi aspetti, perplessi. Il testo unico del 1951 si propose, in forma esplicita, di creare un ruolo, per così dire, transitorio degli aiutanti ufficiali giudiziari, intendendosi che man mano si doveva procedere alla eliminazione di questa categoria.

Questo è uno dei punti fermi del testo unico del 1951. Bisognava venire incontro ai commessi giudiziari, agli uscieri di conciliazione che avevano esercitato le funzioni di commesso giudiziario, e si creò allora, per costoro, un ruolo che, man mano, doveva estinguersi.

Con questa proposta di legge si viene a infrangere uno dei principî fondamentali che ispirano il testo unico del 1951. Infatti oggi vorremmo accrescere il ruolo degli aiutanti ufficiali giudiziari. In via di principio potrei anche essere favorevole a ciò; però devo rilevare che se in questa materia si apre una maglia, molte altre dovrebbero aprirsene.

Invito perciò la Commissione a riflettere ed a considerare che se si immettono quelle unità che, alla entrata in vigore della legge del 1951, esercitavano le funzioni di ufficiale giudiziario, guardandosi più alla sostanza che alla qualifica, non vedo perché lo stesso trattamento non si dovrebbe fare agli uscieri di conciliazione che, pur non essendo allora commessi autorizzati, esercitavano ugualmente le funzioni superiori di ufficiale giudiziario.

C'è la obiezione di carattere finanziario; ma ad essa si potrebbe rispondere che la finanza, ad un certo momento, deve piegarsi di fronte alla giustizia. Il Sottosegretario di Stato ha osservato che il ruolo degli aiutanti ufficiali giudiziari è limitato, e che potrebbe contenere soltanto quelli della prima categoria e non quelli della seconda. Neppure questa mi sembra una obiezione valida, perché si potrebbe creare un ruolo di ufficiali giudiziari in soprannumero, ma non si dovrebbe, per una ragione di indole meramente numerica, sacrificare profonde esigenze di giustizia, che sarebbero violate se si facesse un trattamento differente a quelli della prima categoria rispetto a quelli della seconda.

Tutto questo da un punto di vista teorico; vi sono poi altre considerazioni molto più importanti da fare da un punto di vista pratico.

Chiederei pertanto un rinvio perché, se si mantenesse fermo il testo del senatore Romano, io potrei dare il voto favorevole, ma se si dovesse introdurre qualche emendamento, compreso quello proposto dal Sottosegretario, credo che bisognerebbe studiare con più profondità la questione, venendosi a snaturare il principio animatore della legge del 1951.

ROCCHETTI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Ho inteso dire, sia dal collega Amatucci, che dal collega Foderaro, qualche cosa che non risponde al criterio informatore delle disposizoni vigenti. Si è detto che gli aiutanti ufficiali giudiziari formerebbero un ruolo ad eliminazione. Ciò è esatto per gli immessi senza titolo e senza limite di età; ma gli aiutanti ufficiali giudiziari, come categoria, come funzione, sono permanenti. L'articolo 147 del testo unico del 1951 prescrive dettagliatamente le norme per il concorso. Perciò l'impostazione è errata. Gli aiutanti ufficiali giudiziari sono stati creati nel nostro ordinamento con questo nome e con un ruolo che è di 1.050 unità; gli immessi a condizioni speciali sono naturalmente in eliminazione, ma gli aiutanti giudiziari, come categoria, sono, se si può dire, *sub specie aeternitatis*.

Questa è la sostanza delle cose. Abbiamo 1.050 posti, di cui una quarantina sono vacanti. Vogliamo immettere in questi quaranta posti costoro che entrano nel quadro della

legge anteriore? Oppure non ne vogliamo far niente? Oppure vogliamo aumentare il ruolo degli aiutanti ufficiali giudiziari, come voleva l'onorevole Capalozza?

In quest'ultimo caso l'onorevole Capalozza deve proporre, però, un emendamento diverso: deve cioè proporre che il ruolo degli aiutanti ufficiali giudiziari da 1.050 sia portato a quel numero che sarà necessario per assorbire tutti coloro che si trovano nelle condizioni da lui indicate. Il ruolo diventerebbe così di almeno 1.150 unità. Naturalmente se una tale proposta fosse presentata, bisognerebbe sospendere l'esame del provvedimento e chiedere alla Commissione finanze e tesoro il parere per questo aumento di ruolo e lo stanziamento dei corrispendenti mezzi finanziari.

Se non vogliamo arrivare a questo, possiamo rimediare a una ingiustizia con la modifica prevista nella proposta Romano, che si inserisce nella regolamentazione anteriore e che sostanzialmente prevede l'ammissione eccezionale soltanto di 24 persone.

Se poi vogliamo dare un beneficio anche agli altri, prevediamo per loro la possibilità di concorrere, con dispensa da alcuni requisiti, evitando, nello stesso tempo, di dover ampliare il ruolo degli ufficiali giudiziari. A tale scopo il Governo ha presentato l'emendamento che ho testé letto alla Commissione.

CONCETTI. Il beneficio della proposta di legge viene limitato a coloro che hanno esercitato continuativamente le funzioni di ufficiale giudiziario dal luglio 1949 all'ottobre del 1951: si fa giocare così non il merito ma il caso.

ROCCHETTI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Anche nell'altra legge giuocava il caso.

CONCETTI. Ma il caso non può essere un criterio di giustizia.

PRESIDENTE. Non è un diritto di nomina *ex lege.*

CONCETTI. È però un diritto che si matura casualmente!

Il collega Natali mi fa notare, ad esempio, il caso di un signore, il quale ha esercitato, con plauso di tutti i superiori, per 94 mesi circa, negli anni 1943-45, 1946-50, 1950-53, le funzioni di ufficiale giudiziario. La legge che stiamo esaminando, gli preferirà chi ha esercitato quelle funzioni in quei due anni. Mi pare che sia un esempio di evidente ingiustizia determinata dalla casualità.

ROCCHETTI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Ammettiamolo quindi a concorso, con dispensa da quei certi requisiti.

CONCETTI. Per motivi di equità e facendo riferimento ai criteri obbiettivi, che giustificano l'immissione di questi ufficiali giudiziari nel ruolo degli aiutanti, si potrebbe stabilire che gli uscieri di conciliazione, che alla data di entrata in vigore della legge 3 giugno 1949 o della legge 18 ottobre 1951, hanno esercitato per almeno due anni, anche non continuativamente, le funzioni di ufficiale giudiziario, possono, entro i limiti dell'organico e nel termine di cinque anni, essere nominati aiutanti ufficiali giudiziari con decreto del Ministro di grazia e giustizia, su proposta del Presidente della Corte di appello.

ROCCHETTI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Sarebbero circa mille; quindi bisognerebbe raddoppiare il ruolo. Comunque bisognerebbe promuovere una nuova proposta di legge, che dovrebbe essere esaminata dalla Commissione finanze e tesoro per reperire i relativi fondi.

CONCETTI. Il numero è una conseguenza dell'applicazione di un criterio di giustizia.

ROCCHETTI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Bisogna però comunque andare alla Commissione finanze e tesoro. Se lei è di questo parere, faccia una formale proposta.

CONCETTI. Io non ho detto che il requisito, comunque posseduto, debba dar diritto al passaggio nel ruolo degli aiutanti ufficiali giudiziari, indipendentemente dal numero.

LOPARDI. Nella precedente discussione io presentai un emendamento comprensivo degli emendamenti Amatucci e Capalozza. Lo mantengo, in quanto mi pare che le obiezioni del Sottosegretario non abbiano un fondamento. Se dobbiamo venire incontro ai casi a cui si riferisce la proposta Romano, non possiamo trascurare anche coloro i quali, pur non essendo stati commessi giudiziari, abbiano per esempio espletato le mansioni di ufficiale giudiziario per un tempo forse superiore a quello contemplato dalla proposta di legge.

Le obiezioni che si fanno sono soprattutto di carattere finanziario, perché si dovrebbe allargare l'organico previsto dalla legge del 1951.

Innanzi tutto, anche se si allargasse l'organico, non vi sarebbe, a mio avviso, aggravio in quanto l'articolo 169 della citata legge del 1951 prevede che si sarebbe fatto fronte alle maggiori spese previste dalla legge stessa con l'aumento delle tariffe degli ufficiali giudiziari, tariffe che sono state effettivamente aumentate del 300 per cento, rispetto alle tariffe iniziali. Secondo l'interpretazione dei

miglioramenti economici data attualmente dal Ministero di grazia e giustizia, v'è un aumento di oneri rispetto al trattamento precedente dell'86 per cento. Quindi, anche con questa interpretazione, vi sarebbe sempre un margine, dato dal maggiore aumento delle tariffe.

Inoltre si potrebbe anche ovviare alla obiezione mossa dal Sottosegretario relativamente all'onere finanziario, aggiungendo all'articolo da me proposto un capoverso così concepito:

« In caso che si superi l'organico previsto dall'articolo 148 della legge 18 ottobre 1951, le nomine avverranno gradualmente, fino a copertura dell'organico e di mano in mano che si verificheranno le vacanze ».

In questa maniera si comprenderebbero tutti quelli che hanno un diritto, senza toccare l'organico e senza comunque aumentare l'onere finanziario.

CAPALOZZA. L'onorevole Lopardi ha già risposto esaurientemente alle obiezioni del Sottosegretario. Vorrei però aggiungere un'altra considerazione. Per quanto riguarda la legge in sé e l'eventuale possibilità che con essa si aumenti l'organico, faccio rilevare che una legge successiva modifica la precedente, anche se non la abroga in modo formale. Del resto, per ovviare alle difficoltà di carattere finanziario, l'onorevole Lopardi ha già prospettato un emendamento che soddisfa in pieno a queste esigenze.

AMATUCCI. Vorrei fare una proposta conciliativa. L'articolo aggiuntivo proposto dal Sottosegretario, darebbe modo a coloro che hanno esercitato le funzioni di ufficiale giudiziario, di partecipare al concorso con dispensa dai requisiti del titolo di studio e dell'età. Ora, poiché il Sottosegretario ha fatto presente che vi sono a disposizione una trentina di posti, perché non fare una disposizione la quale stabilisca che coloro, che sono stati commessi o hanno esercitato ai sensi dell'articolo 91 le funzioni di ufficiale giudiziario, possono partecipare al concorso, indipendentemente dai requisiti previsti dagli articoli 3, 4 e 9 della legge del 1951 ? Metteremmo tutti in parità di condizioni per poter partecipare a questo concorso.

MADIA. Non ho capito perché l'onorevole Sottosegretario di Stato affermi che, accettando l'emendamento Amatucci, vi sarebbe un aggravio di bilancio. Qui si tratta non di persone che « devono » essere nominate, ma di persone che « possono » essere nominate. Ci sono disponibili presso a poco trenta posti di ruolo; si tratta di vedere se questi posti devono essere assegnati, fino alla concorrenza, alle 24 persone che hanno i requisiti della proposta di legge in esame o anche a quelli che non hanno questi requisiti, ma ne hanno altri forse maggiori.

Accettando l'emendamento Amatucci, si estenderebbe il campo di scelta, ma il limite numerico rimarrebbe quello che è.

Né d'altra parte ci si può privare della possibilità di scelta per questi trenta posti tra individui che, anche non avendo i requisiti della proposta Romano, possono averne altri tali da rispondere ottimamente alle necessità.

DEGLI OCCHI. Anche io ho rilevato, leggendo l'emendamento Amatucci, che non si formula un diritto, ma si ampliano soltanto delle possibilità. In fondo con l'emendamento proposto si arrivava a non spegnere le speranze di quelli che hanno un diritto pari a quello degli altri, anche se forse non riusciranno mai a realizzarlo.

ROCCHETTI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* La mia risposta includeva un concetto non espresso, quello del rispetto del Parlamento. Quando si dice che si dà una facoltà al potere esecutivo, il potere esecutivo, nell'ambito dalla sua discrezionalità, deve esercitarla. Ora, se voi consentite questa facoltà, il potere esecutivo, con uniformità della sua azione, la deve rispettare. Se vi sono cento persone da scegliere, queste cento persone devono essere scelte tutte. Il potere esecutivo non può fare delle parzialità. Deve avere quindi i posti eventuali.

Se voi intendete dire: scegliete trenta persone su cento, lo dovete scrivere; altrimenti il potere esecutivo deve nominare tutti quelli che si trovano nelle condizioni fissate. Non essendoci il numero di vacanze relativo, nel caso in discussione, ciò si può fare solo ampliando il ruolo.

Se la Commissione ritiene invece che, fermo restando il ruolo attuale, nell'ambito di due o tre anni, si deve procedere alla scelta tra costoro, mano mano che si verificano vacanze, allora la facoltà è limitata e la Commissione deve impostare la legge diversamente.

Per quanto riguarda l'emendamento Lopardi, siccome esso non ha un limite, non può essere accettato, perché si darebbe al Ministero una facoltà eccessiva nel tempo, il che naturalmente non è possibile. Quando fu fatta la legge, si sapeva chi era in servizio, quindi non fu stabilito un limite di età; ma se si volesse accettare la proposta Lopardi, bisognerebbe che il Ministero avesse la possibilità di

assorbire, nell'ambito delle vacanze che si verificheranno, e fino a una certa età, coloro che ne hanno i requisiti.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Natali, Madia, Concetti, Endrich, hanno presentato il seguente emendamento, sostitutivo dell'intero articolo.

« Gli uscieri di conciliazione, che alla data di entrata in vigore della legge 3 giugno 1949, n. 331, o della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, hanno esercitato per almeno due anni, anche non continuativamente, le funzioni di ufficiale giudiziario ai sensi dell'articolo 9 del testo unico 28 dicembre 1924, n. 2271, possono entro i limiti dell'organico essere nominati aiutanti ufficiali giudiziari, con decreto del Ministro di grazia e giustizia su proposta del presidente della Corte d'appello ».

ROCCHETTI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Senza fissare alcun limite di età ?

LOPARDI. Io proponevo di dire: « ... per le vacenze che si verificheranno entro cinque anni dall'applicazione della presente legge ».

PRESIDENTE. Ci sono quindi due posizioni: una vuole attenersi al principio già fissato dalla legge precedente, secondo cui una posizione di favore si fa a coloro che comunque hanno avuto la nomina di commessi autorizzati. Un'altra posizione prescinde dalla nomina a commessi autorizzati e tiene conto della sostanza, cioè della prestazione di attività propria di ufficiale giudiziario, indipendentemente dagli altri requisiti.

La prima posizione ha un contemperamento: vengano nominati aiutanti ufficiali giudiziari solo quelli che sono stati commessi autorizzati, ma si diano agevolazioni agli altri non richiedendo per essi alcuni dei requisiti fissati per l'ammissione ai concorsi per ufficiale giudiziario.

L'onorevole Lopardi propone poi di aggiungere: « ...per le vacanze che si verificano entro cinque anni dall'applicazione della presente legge ». Questo limite non è compreso nella proposta Natali, Madia ed altri.

MADIA. Noi accettiamo questo limite.

BUCCIARELLI DUCCI, *Relatore*. Mi permetto di ricordare ancora alla Commissione che il senatore Romano, nel proporre il testo in discussione, non intendeva allargare la portata della legge del 1951, ma riparare ad una situazione ingiusta che era stata lamentata dopo la entrata in vigore di quella legge.

Infatti bisogna tener presenti questi due tempi: con la legge del 1949 si regolavano le modalità per la nomina di commesso autorizzato di ufficiale giudiziario e si stabiliva con l'articolo 3 che, per essere nominato commesso autorizzato di ufficiale giudiziario, occorreva avere determinati requisiti: titolo di studio, limite di età, idoneità...

Nell'articolo 8 si diceva poi che, a prescindere dal requisito dell'età e da quello del titolo di studio, potevano essere nominati commessi di ufficiale giudiziario coloro i quali, essendo uscieri di conciliazione, esercitavano, alla data di entrata in vigore di questa legge, la funzione di ufficiale giudiziario. Quindi questi uscieri di conciliazione acquisivano la qualifica di commessi autorizzati indipendentemente dai requisiti richiesti in linea generale dalla legge del 1949. Era un modo eccezionale per attribuire agli uscieri di conciliazione la qualifica di commesso autorizzato di ufficiale giudiziario.

Poi venne la legge del 1951 sull'ordinamento degli ufficiali giudiziari che abolì la categoria dei commessi e disse che i commessi potevano essere nominati aiutanti ufficiali giudiziari, indipendentemente dal concorso, dal titolo di studio e dall'età.

Che cosa si è verificato ? Che degli uscieri di conciliazione non poterono ottenere la qualifica di commessi di ufficiale giudiziario a sensi della legge del 1949, perché quando entrò in vigore questa legge essi prestavano servizio in una sede in cui non c'era il titolare ufficiale giudiziario, per cui non potevano essere nominati commessi, mancando il titolare. Poiché costoro, per un caso fortuito, non poterono acquisire la qualifica di commesso di ufficiale autorizzato e poiché la mancanza di qualifica ha reso loro impossibile di acquisire in un secondo momento la qualifica di aiutante ufficiale giudiziario, la proposta di legge Romano, senza innovare niente e mantenendo fermi i casi in cui i commessi possono essere nominati ufficiali giudiziari, prevede l'attribuzione anche a questi uscieri di conciliazione, che già erano stati commessi autorizzati e che non lo erano nel momento della entrata in vigore della legge, perché, come ho detto, mancava il titolare, la possibilità di essere immessi nel ruolo degli aiutanti ufficiali giudiziari.

Quindi la portata della proposta di legge è molto limitata: vuole essere un atto di giustizia.

Pregherei i colleghi per queste considerazioni di non apportare emendamenti e modifiche estensive che snaturano la proposta stessa e minacciano di ritardare l'applicazione di un atto di giustizia.

PRESIDENTE. I termini della questione sono ormai molto chiari. L'emendamento dell'onorevole Lopardi, che assorbe quello Capalozza, e l'emendamento Natali possono in definitiva essere coordinati.

Pongo in votazione la questione di principio, se cioè la Commissione intenda estendere a nuovi casi la proposta di legge Romano, che si limita semplicemente a considerare il caso di coloro che avevano il titolo di commesso autorizzato.

(*È approvata*).

Vi sono ora due emendamenti sostitutivi dell'intero testo. Il primo, degli onorevoli Lopardi e Capalozza, con la successiva integrazione, è del seguente tenore:

« Gli uscieri di conciliazione che, essendo stati commessi autorizzati, hanno esercitato almeno per un anno, anche se non continuativamente, le funzioni di ufficiale giudiziario ai sensi dell'articolo 91 del testo unico 28 dicembre 1924, n. 2271, o che, pur non essendo stati commessi autorizzati abbiano prestato cinque anni di lodevole servizio alla data di pubblicazione della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, possono essere nominati aiutanti ufficiali giudiziari con decreto del Ministro di grazia e giustizia su proposta del presidente della Corte d'appello competente. In caso si superi l'organico previsto dall'articolo 148 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, le nomine avverranno gradatamente fino a copertura dell'organico stesso e di mano in mano che si verificheranno le vacanze, entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge ».

L'altro, degli onorevoli Natali, Madia, Concetti, Endrich, suona in questi termini:

« Gli uscieri di conciliazione che alla data di entrata in vigore della legge 3 giugno 1949, n. 331, o della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, hanno esercitato per almeno due anni, anche non continuativamente, le funzioni di ufficiale giudiziario ai sensi dell'articolo 9 del testo unico 28 dicembre 1924, n. 2271, possono, entro i limiti dell'organico e nel termine di cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, essere nominati aiutanti ufficiali giudiziari con decreto del Ministro di grazia e giustizia su proposta del presidente della Corte d'appello competente ».

LOPARDI. Io accetto l'emendamento Natali.

CAPALOZZA. Anche io lo accetto.

PRESIDENTE. Allora porrò in votazione l'emendamento Natali di cui ho testé dato lettura.

ROCCHETTI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Non si capisce, dal punto di vista formale, l'esigenza delle due date alternative, contenute nella prima parte dell'emendamento: basta la seconda data che si riferisce alla legge del 1951. Questo, ripeto, dal punto di vista formale, perché io mi dichiaro contrario alla sostanza dell'emendamento.

Sempre dal punto di vista formale, osservo che, invece di dire: « alla data di entrata in vigore della legge 18 ottobre 1951 », sarebbe più corretto dire: « alla data di pubblicazione della legge 18 ottobre 1951 ».

In linea principale, però, non credo di poter accettare il nuovo testo proposto, perché credo che non sia opportuna la nomina ad aiutanti ufficiali giudiziari di uscieri di conciliazione i quali, anche non continuativamente, hanno esercitato per soli due anni le mansioni di ufficiale giudiziario. Voi sapete che gli uscieri di conciliazione potevano esercitare le mansioni di ufficiali giudiziari anche in sedi di minima importanza.

CONCETTI. Ma per questo viene richiesto il parere del presidente della Corte d'appello.

Dichiaro poi che accettiamo le correzioni formali suggerite dal Sottosegretario.

PRESIDENTE. Quindi, all'articolo unico della proposta di legge Romano, che suonava in questi termini:

« Gli uscieri di conciliazione che, essendo stati commessi autorizzati, hanno esercitato continuativamente le funzioni di ufficiale giudiziario ai sensi dell'articolo 91 del testo unico 28 dicembre 1924, n. 2271, dalla data di entrata in vigore della legge 3 giugno 1949, n. 331, a quella di pubblicazione della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, possono essere nominati aiutanti ufficiali giudiziari con decreto del Ministro di grazia e giustizia, su proposta del presidente della Corte d'appello competente ».

gli onorevoli Natali ed altri propongono di sostituire il seguente testo:

« Gli uscieri di conciliazione che alla data di pubblicazione della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, hanno esercitato per almeno due anni, anche non continuativamente, le funzioni di ufficiale giudiziario ai sensi dell'articolo 9 del testo unico 28 dicembre 1924, n. 2271, possono entro i limiti dell'organico e nel termine di cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, essere nominati aiutanti ufficiali giudiziari con decreto del Ministro di grazia e giustizia su proposta del presidente della Corte d'appello competente ».

Pongo allora in votazione l'emendamento sostitutivo di cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto in fine di seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Modificazioni alla tariffa degli onorari e dei diritti spettanti ai notai, ai Consigli notarili e agli Archivi notarili. (595).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge concernente: « Modificazioni alla tariffa degli onorari e dei diritti spettanti ai notai, ai Consigli notarili e agli Archivi notarili ».

Nell'ultima seduta resto in sospeso l'articolo 9, salvo la lettera *a*) che fu approvata nel testo proposto dal deputato Foderaro.

FODERARO. Nell'ultima seduta fummo d'accordo che si sarebbe modellato l'articolo 9 sulla base della vecchia legge notarile. Ciò è stato fatto, contemperando le nuove esigenze in questa formula:

« Per gli atti di trasferimento di proprietà degli autoveicoli, di costituzione di ipoteca, di trasferimento e di rinnovazione dell'ipoteca stessa, sia in forma pubblica sia per scrittura privata autenticata, sono dovuti i seguenti onorari.

a) per motocicli o motocarrozzette di qualsiasi specie e cilindrata, lire 500;

b) per autovetture, autoveicoli industriali e rimorchi, lire 1000.

Per gli atti relativi ad autoveicoli nuovi di fabbrica, gli onorari sono ridotti alla metà.

L'onorario per atti di costituzione o di trasferimento o di rinnovazione di ipoteca è ridotto alla metà, quando la costituzione o il trasferimento o la rinnovazione di ipoteca è contestuale all'atto di trasferimento di proprietà, per il quale è invece dovuto l'onorario intero.

Per gli atti di consenso a cancellazione di ipoteca su autoveicoli, gli onorari di cui sopra sono ridotti a un terzo.

È data, in ogni caso, facoltà alle parti di avvalersi delle disposizioni di cui agli articoli 17 e 20 del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, e all'articolo 14 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1814 ».

Chiedo inoltre che questo articolo, qualora sia approvato dalla Commissione, diventi l'articolo 14.

PRESIDENTE. L'onorevole Musolino ha presentato il seguente emendamento aggiuntivo all'articolo 9:

« Il notaio è tenuto a versare alla cassa del notariato il 10 per cento dell'onorario esatto per le autentiche e per tutti gli atti di sua competenza contemplati dal presente articolo. Il gettito annuo di tali versamenti è destinato al fondo per i sussidi integrativi ai notai rurali ».

Prego l'onorevole Musolino di illustrare il suo emendamento aggiuntivo.

MUSOLINO. Dall'intervento dell'onorevole Foderaro nella precedente seduta abbiamo appreso che i notai che compiono questi atti di trasferimento, percepiscono degli emolumenti molto superiori rispetto a tutti gli altri notai. È giusto, perciò, secondo me, prelevare da questi emolumenti una quota a favore dei notai rurali.

ROCCHETTI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Quali sono i notai rurali?

MUSOLINO. Intendo riferirmi a quelli che sono sussidiati dalla Cassa del notariato.

FODERARO. Allora, invece di « notai rurali », diciamo: « notai che hanno diritto ad integrazione dalla Cassa del notariato ».

MUSOLINO. Accetto la modificazione.

PRESIDENTE. L'onorevole Sottosegretario ha presentato il seguente articolo sostitutivo:

« Per gli atti di trasferimento di proprietà di autoveicoli, sia in forma pubblica sia per scrittura privata autenticata, sono dovuti i seguenti onorari:

a) per motocicli o motocarrozzette, lire 1000;

b) per autovetture, autoveicoli commerciali e rimorchi, lire 2000.

Per gli atti di costituzione, trasferimento o rinnovazione di privilegio su autoveicoli è dovuto l'onorario di cui all'articolo 5, lettera *b*). In nessun caso detto onorario può essere superiore a quello stabilito nel comma precedente per gli atti di trasferimento di proprietà degli autoveicoli stessi. Se l'atto di trasferimento comprende la costituzione di privilegio a garanzia del prezzo dilazionato, è dovuto l'onorario soltanto per il trasferimento.

Per gli atti di consenso a cancellazione di privilegio su autoveicoli è dovuto l'onorario di lire 500 ».

Faccio però rilevare che la lettera *a*) dell'articolo, è stata già approvata nella formula proposta dall'onorevole Foderaro.

FODERARO. Noi ci siamo sforzati di convertire gli onorari graduali in onorari fissi, perché coloro che commerciano in macchine, non possono controllare con la tariffa alla mano se i notai applicano esattamente i loro onorari. Io sarei dell'avviso di concedere

piuttosto un onorario maggiore, anziché stabilire un onorario graduale.

BREGANZE, *Relatore*. Di massima, accetto la proposta presentata dall'onorevole Foderaro, salvo qualche piccola modifica, che mi permetto di suggerire.

Accetto il concetto dell'onorario fisso, però mi pare che la cifra di lire 1000 per qualsiasi tipo di vettura sia inadeguata. Si potrebbe adottare una via di mezzo tra la misura proposta dall'onorevole Foderaro e quella proposta dal Governo, applicando l'onorario di lire 1500.

Per quanto riguarda i trasferimenti di veicoli nuovi di fabbrica, debbo dire francamente che non ho una competenza specifica; però il collega Foderaro, particolarmente versato in materia, mi fa presente che tali trasferimenti non si verificano per atto notarile.

Sarei perciò d'avviso di sopprimere il comma relativo. In tal modo, se si faranno dei trasferimenti di questo genere per atto notarile, l'onorario sarà quello previsto per gli altri autoveicoli.

Per quanto riguarda la costituzione, trasferimento o rinnovazione di ipoteca, non mi pare che sia esatto il riferimento all'articolo 5, lettera *b*), contenuto nell'emendamento governativo, perché in tal modo nei passaggi di proprietà adotteremmo la tariffa fissa, mentre nel caso di ipoteche seguiremo il criterio graduale.

Nell'ultima parte del suo articolo, l'onorevole Foderaro stabilisce la facoltà di avvalersi delle disposizioni delle due leggi del 1927. Siccome queste leggi non sono mai state abrogate, ritengo superfluo richiamarle. Per qualunque perplessità che potesse sorgere in coloro che dovranno interpretare la legge, basterà la menzione esplicita, contenuta nei lavori preparatori, che con questo articolo non si intendono abrogare le disposizioni di quelle leggi precedenti.

PRESIDENTE. Una norma confermativa ci può essere sempre nelle leggi.

BREGANZE, *Relatore*. Io, per principio, non sono mai favorevole ai richiami.

PRESIDENTE. Procediamo ora alla votazione. Pongo innanzitutto in votazione la parte introduttiva dell'articolo, nel testo dell'onorevole Foderaro dianzi letto.

(*È approvata*).

La lettera *a*) fu approvata nella precedente seduta nel testo Foderaro.

Passando alla lettera *b*), abbiamo tre proposte: quella Foderaro di lire 1000, quella del relatore di lire 1500 e quella del Governo di lire 2000. Poiché l'emendamento più lontano dal testo è quello dell'onorevole Foderaro, pongo in votazione questa formulazione della lettera *b*).

« Autovetture, autoveicoli industriali e rimorchi, lire 1000 ».

(*È approvata*).

Il relatore ha proposto di sopprimere il secondo comma dell'articolo sostitutivo Foderaro.

FODERARO. Io accetto la soppressione, dato che per gli autoveicoli nuovi non è mai richiesta l'opera del notaio, avvenendo direttamente il passaggio di proprietà dalla casa fabbricante al compratore.

PRESIDENTE. Il secondo comma dell'articolo nel testo dell'onorevole Foderaro rimane soppresso, avendo il proponente rinunciato a mantenerlo.

Pongo in votazione il terzo comma dello stesso testo.

(*È approvato*).

BREGANZE, *Relatore*. Sul quarto comma ho l'impressione che, avendo noi ridotto a mille lire l'onorario della lettera *b*), e dato che questo comma si riferisce anche alla lettera *a*), si finisce per arrivare a un onorario di 80 lire. Sarei perciò d'avviso di sostituire alle parole: « gli onorari di cui sopra sono ridotti a un terzo », le altre: « gli onorari di cui sopra sono ridotti alla metà ».

FODERARO. Accetto questa modificazione.

BREGANZE, *Relatore*. Sono poi perplesso che possa apparire che questo comma si riferisca soltanto alla disposizione del comma precedente.

FODERARO. La dizione è ampia: « onorari di cui sopra »; quindi si riferisce evidentemente a tutti i capi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il quarto comma, sostituendo le parole: « alla metà », alle parole: « a un terzo ».

(*È approvato*).

Nell'ultimo comma, il relatore vorrebbe eliminare il richiamo legislativo.

FODERARO. Insisto, perché esso ha riferimento non tanto a questa legge, quanto al Codice, che è stato interpretato dai notai nel senso che essi soli sono competenti a compiere questi atti.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'ultimo comma dell'articolo nel testo dell'onorevole Foderaro.

(*È approvato*).

L'onorevole Musolino ha proposto un comma aggiuntivo all'articolo, al quale l'onorevole Foderaro ha proposto una modificazione accettata dal presentatore, nel senso di sostituire alle parole: « notai rurali », le altre. « notai che hanno diritto ad integrazione dalla Cassa del notariato ».

BREGANZE, *Relatore*. Io temo che questa aggiunta determini una complicazione nel meccanismo della legge dal punto di vista della contabilità. È noto del resto che sull'onorario che i notai percepiscono è già previsto un versamento alla Cassa del notariato.

FODERARO. Questa aliquota rappresenta una aggiunta a quel versamento.

BREGANZE, *Relatore*. Ma siccome la Cassa del notariato è destinata alle integrazioni, il fine è già raggiunto, altrimenti si sposterebbe la percentuale per alcuni atti.

LOPARDI. Mi pare che le ragioni addotte dal relatore non siano valide. La preoccupazione contabile non esiste, perché le scritturazioni contabili sono già previste; in secondo luogo l'onorevole Foderaro ci spiegava che i proventi di cui all'articolo 9 sono ingentissimi e vengono percepiti solo da pochissimi notai. È giusto perciò che gravi su di loro una percentuale maggiore su questi proventi, in favore della Cassa del notariato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il comma aggiuntivo proposto dall'onorevole Musolino, corretto come sopra.

(*È approvato*).

L'articolo risulta pertanto approvato nel seguente testo:

« Per gli atti di trasferimento di proprietà di autoveicoli, di costituzione di ipoteca, di trasferimento e di rinnovazione della ipoteca stessa, sia in forma pubblica sia per scrittura privata autenticata, sono dovuti i seguenti onorari:

a) per motocicli o motocarrozzette di qualsiasi specie e cilindrata lire 500:

b) per autovetture, autoveicoli industriali e rimorchi, lire 1.000.

L'onorario per l'atto di costituzione o di trasferimento o di rinnovazione d'ipoteca è ridotto alla metà, quando la costituzione o il trasferimento o la rinnovazione d'ipoteca è contestuale all'atto di trasferimento di proprietà, per il quale è invece dovuto l'intero onorario.

Per gli atti di consenso a cancellazione di ipoteca su autoveicoli, gli onorari di cui sopra sono ridotti alla metà.

È data, in ogni caso, facoltà alle parti di avvalersi delle disposizioni di cui agli articoli 17 e 20 del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, e articolo 14 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1814.

Il notaio è tenuto a versare alla Cassa del Notariato il 10 per cento dell'onorario esatto per tutte le autentiche e per tutti gli atti di sua competenza, contemplati nel presente articolo.

Il gettito annuale di tali versamenti è destinato al fondo per i sussidi ai notai che hanno diritto all'integrazione della Cassa ».

Se non vi sono osservazioni, questo articolo, in sede di coordinamento, diventerà l'articolo 14, secondo la richiesta del deputato Foderaro.

Il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato alla prossima seduta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto sulla proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta della proposta di legge:

Senatore ROMANO: « Nomina ad aiutanti ufficiali giudiziari degli uscieri di conciliazione, che hanno esercitato per un tempo determinato le funzioni di ufficiale giudiziario » (491):

Presenti e votanti	30
Maggioranza	16
Voti favorevoli	25
Voti contrari	5

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione.

Agrimi, Amadei, Baldassari, Bottonelli, Berlinguer, Breganze, Buzzelli, Capalozza, Colitto, Dante, Degli Occhi, Diaz Laura, Endrich, Foderaro, Francavilla, Fumagalli, Gomez d'Ayala, Guerrieri Emanuele, Jozzelli, Lopardi, Madia, Mastino Gesumino, Murgia, Musolino, Natali Lorenzo, Schirò, Scotti Francesco, Sparapani, Tosato e Vischia.

La seduta termina alle 13,15.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO VERDIROSI

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI